

impugnanti, costituiva una questione di merito e che la persistenza dell'interesse del socio receduto si desumeva dal fatto, che le parti non concordavano sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, in rapporto alla cancellazione della società dei soci dal registro delle imprese e ai danni, lamentati dai soci in relazione alla dichiarazione della socia superstite, escludente il diritto degli attori alla liquidazione della quota sociale.

In ordine al merito, osservava il Tribunale nella prima sentenza, pur essendo il recesso, rispetto alla successiva esclusione, quella delle due possibili cause di scioglimento verificatasi per prima, determinando lo scioglimento del rapporto al momento in cui la dichiarazione di recesso era pervenuta a conoscenza del destinatario, operando in via costitutiva, soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza, tuttavia la delibera di esclusione era illegittima, perché doveva essere assunta a maggioranza dei soci, non computandosi l'unica socia residua e dovendo, pertanto, l'esclusione essere disposta dal Tribunale, non dagli organi sociali.

L'illegittimità della delibera impugnata era stata desunta anche da considerazioni di merito, attinenti il difetto dei presupposti per disporre l'esclusione del socio, dal punto di vista della genericità della delibera impugnata.

L'appello s'incentra, in primo luogo, sulla riproposizione dell'eccezione di giudicato, già formulata in primo grado e sulla quale si rileva l'omessa pronuncia da parte del Tribunale, perché esso non avrebbe rilevato che in altro giudizio, recante il n. 2933/2015 R.G., era stata accertata, con pronuncia passata in giudicato, per mancata impugnazione con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c. p. c., la validità della clausola compromissoria, contenuta nell'art. 13 dell'atto costitutivo della società ██████████, con riferimento a ogni controversia tra i soci e tra soci e società.

In secondo luogo, l'appello riguarda la deduzione della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c. p. c. in rapporto all'art. 2287 c. c., per avere la sentenza impugnata omesso ogni verifica, in concreto, della ricorrenza della legittimazione ad agire degli appellanti, avendo il primo Giudice equivocato l'argomento della legittimazione con quello dell'interesse ad agire, mentre gli appellanti non erano più soci della ██████████ sin dalla notifica della citazione, ma ancor prima in seguito al recesso, divenuto efficace al più tardi il 22/4/2015, dopo la ricezione da parte della socia residua della raccomandata di recesso, per cui ai sensi dell'art. 2377 e dell'art. 2379 c. p. c., l'azione non spettava loro, perché non più soci della società.

Nel terzo motivo si eccepisce carenza dell'interesse ad agire, dovendosi negare che l'azione di annullamento della delibera di esclusione possa rivestire un interesse meramente dichiarativo e strumentale, trattandosi di socio receduto, che non può avere un interesse giuridico e morale al richiesto annullamento, come indicato nella decisione del Tribunale di Milano, citata dal Giudice di primo grado, né quale presupposto un danno, derivante da condotte che sono state oggetto di un separato giudizio di liquidazione della quota sociale, promosso nei confronti della socia superstite.

Nel merito, si deduce l'insussistenza dei presupposti dell'azione, nel senso che il comportamento degli attori si poneva come prodromico ad attuare (tramite l'esclusione della socia ██████████, avvenuta da parte dei soci recedenti, ma il cui recesso non era ancora efficace, il successivo 28.4.2015 e dopo la denuncia nei suoi confronti e il decorso dell'ulteriore termine di sei mesi, coincidente con il termine per il preavviso, stabilito dagli attori in loro favore, la sospensione degli affidamenti bancari e altre condotte



pregiudizievoli agli interessi sociali), un sistematico disegno di spoliazione e impossessamento del patrimonio sociale, in danno della socia [REDACTED]; si deduce, ancora, la validità formale della delibera, attesa la non computabilità dei soci esclusi nel numero, riguardante la maggioranza; l'inesatta considerazione dell'onere probatorio, gravante sugli attori quali soci esclusi, in forza dei principi concernenti l'inadempimento contrattuale, dovendo la convenuta limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, in concreto sussistente a fronte della prova dell'adempimento che doveva essere data dagli attori e non era stata fornita in giudizio.

Nell'ultimo motivo d'impugnazione, l'appellante richiede la compensazione delle spese del procedimento.

Gli appellati, nel costituirsi in giudizio, hanno richiesto la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 23.7.2020 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Collegio si è riservato, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione – che è ammissibile secondo il suo profilo formale, essendo bene individuati i punti sui quali essa si è incentrata in rapporto ai capi della sentenza, soggetti ad appello - è infondata e deve essere rigettata.

Quanto alla clausola compromissoria, contenuta nell'art. 13 dello statuto sociale e configurante la previsione di un arbitrato irrituale, essa è stata giudicata, correttamente da parte del Giudice di primo grado e a prescindere da ogni altro argomento, sostenuto sul punto dalla parte appellata (su cui sussistono valutazioni giuridiche del tutto contrastanti), affetta da nullità perché non conforme al disposto, di cui all'art. 34 del D. lgs. n. 5 del 2003, prevedendo essa la designazione degli arbitri, in numero di due, da parte di ciascuno dei soci e del terzo da parte degli altri due o nell'ipotesi di disaccordo, da parte della Camera Arbitrale dell'Umbria.

La nullità della clausola, che attribuisca alle parti il potere di nomina degli arbitri, prevedendo soltanto in via sussidiaria la designazione per opera del terzo, è stata affermata dalla dottrina dominante e dalla giurisprudenza, in particolare dalla giurisprudenza di merito (si veda Corte di Appello di Torino, 4 agosto 2006, in Giur.it., 2007, n. 398) e da quella di legittimità (Cassazione, n. 8974/2000), che ha ritenuto inoperante il meccanismo della sostituzione automatica di clausole, di cui all'art. 1419 comma 2 c. c., a fronte dell'affermata nullità della clausola arbitrale e in assenza di una specifica previsione di legge, che prevedendo la nullità di una determinata clausola, imponga la sua sostituzione con una norma imperativa.

Lo statuto sociale, tra l'altro, essendo anteriore all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, prevista dal D. lgs. n. 5 del 2003, avrebbe dovuto essere adeguato al dettato di quest'ultimo e in assenza di suo adeguamento alla norma di legge, la giurisprudenza ha sostenuto la nullità sopravvenuta della clausola.

Secondo Cassazione, sezione 6-1, ordinanza n. 21422 del 24/10/2016, che riproduce una giurisprudenza che oramai può considerarsi costante,

“La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di



entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.p.c., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.”

Circa la legittimazione ad agire dei soci receduti, sulla quale si deve convenire, ma solo in astratto, con l'appellante in merito alla differenza concettuale con l'interesse ad agire, osserva la Corte che, mentre sull'interesse ad agire, contemplato nell'art. 100 c. p. c., la parallela esistenza di altro procedimento per la liquidazione della quota in favore dei soci receduti e l'evidente persistenza di un interesse (di ordine sia morale, sia patrimoniale) di entrambe le parti all'accertamento della validità della delibera impugnata, sono dati chiaramente indicativi della sussistenza di un interesse ad agire, secondo quanto già rappresentato dal Giudice di primo grado, la prospettiva del ragionamento è in parte diversa, in merito al requisito della legittimazione ad agire, che pure appare contemporaneamente sussistente.

Si veda, ad esempio, Cassazione, sezione I, n. 21192 del 29 giugno 2006, nella quale la legittimazione attiva è definita come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito.

La legittimazione attiva deve sussistere, sia al momento della domanda, sia in quello della ritenuta adozione di un provvedimento lesivo dell'interesse del socio, per cui in tema di società di capitali è stata sempre negata la possibilità di impugnazione delle delibere assembleari da parte del socio escluso, ma per esempio in tema di società cooperative, quando vi sia una delibera assembleare di approvazione del bilancio dell'anno della sua esclusione, è stata ritenuta la titolarità di un diritto attuale del socio ad impugnarla, anche quando sia stato escluso e la delibera sia stata adottata al tempo in cui era socio, *“quando sia titolare di un diritto attuale che risulti lesa dalla delibera stessa”* (Cassazione, sezione I, n. 181 del 13 gennaio 1988).

Tale situazione si prospetta sussistente nella fattispecie.

Il criterio informatore dei rapporti le cause di scioglimento del rapporto sociale, tra recesso ed esclusione del socio di società personali, che viene in rilievo nella fattispecie concreta, è quello della prevenzione (su cui vedi Cassazione, n. 134/87).

Tutti e tre i soci della snc, che agiscono attualmente quali appellati, hanno manifestato la loro volontà di recedere con raccomandate dell'aprile 2015, ricevute dal 16 al 18 aprile 2015 (trattandosi di atto unilaterale ricettizio, conterebbe il momento della ricezione della lettera di recesso da parte della destinataria e non quello del suo invio).

La socia rimasta, ██████████, non si è opposta al recesso degli altri soci ed ha rinunciato al termine di preavviso di cui all'art. 9 dei patti sociali, per cui i recessi hanno assunto efficacia definitiva con l'atto del Notaio Clericò del 22 aprile 2015.

Con raccomandata del 20 aprile 2015, ricevuta dagli altri soci tra il 22 e il 24 aprile 2015, l'appellante ha adottato una delibera di esclusione, genericamente motivata con l'esistenza di inadempimenti degli altri soci, ma la cui illegittimità formale e sostanziale, è palese perché la delibera di esclusione era tesa a impedire l'efficacia dell'atto di recesso in epoca anteriore allo spirare del termine di preavviso, previsto dall'art. 9 del contratto sociale, in tal modo non consentendo (con una delibera che per quest'altro motivo, appare affetta da invalidità), agli altri soci l'esercizio dei loro diritti durante il periodo di preavviso, diritti tra



i quali era compresa l'amministrazione della società, della quale la socia residua, di fatto, si era indebitamente appropriata.

La delibera di esclusione era efficace decorsi trenta giorni dalla sua comunicazione agli altri soci, ai sensi dell'art. 2287 comma 1 c. c., ma non ne sussistevano i presupposti formali, ovvero la maggioranza dei soci, prevista dal primo comma dell'art. 2287 citato (se si applica il criterio della prevenzione, come si deve, vi era soltanto un socio residuo essendo receduti gli altri tre) o il provvedimento del Tribunale, se si ritenga applicabile l'ultimo comma della norma in questione, dettata per la società con soli due soci.

La legittimazione dei soci receduti a impugnare la delibera (contestata soltanto in questa sede, ma verificabile d'ufficio, anche se in primo grado l'appellata censurava esclusivamente la mancanza d'interesse ad agire degli altri soci), se pure si considerasse distinta dall'interesse ad agire vero e proprio, come requisito dell'azione, s'identifica in un interesse concreto e attuale all'impugnativa della delibera, volto – come specificato nella domanda originaria – alla verifica della sussistenza delle condizioni di legittimità e di merito per l'esclusione.

Esse contemplano, l'eventuale e ritenuta da parte della socio residua, della strumentalità delle contestazioni dei soci recedenti in merito a validità ed efficacia dei recessi al 16 aprile 2015, la possibilità dei soci medesimi di far valere il preavviso semestrale, previsto dal contratto sociale quale termine per l'efficacia del recesso, preavviso oggetto da parte della socio residua di una dubbia rinuncia; dette condizioni, infine, si riferiscono all'efficacia del recesso in connessione logica con la causa pendente tra le parti per i danni, in ipotesi derivanti dalla liquidazione della quota dei soci recedenti da parte di [REDACTED].

Legittimazione attiva e interesse ad agire sussistono in rapporto all'impugnazione della delibera di esclusione da parte dei soci, anche se receduti e anche se si applica il criterio della prevenzione (prevalendo il recesso sull'esclusione, qualora legittima), in rapporto all'ultrattività della tutela dei diritti, loro derivanti, anche dopo il perfezionamento della cessazione del contratto sociale, non essendo configurabile l'applicazione dei diversi principi e delle differenti norme, che presiedono alla tutela del socio di società di capitali quando si verte in tema di esclusione di soci di società personale.

Sebbene ultroneo, va anche rilevato che, come la delibera impugnata sia censurabile non solo per ragioni formali, inerenti l'assenza delle maggioranze previste dalla legge, ma anche per l'insufficienza della motivazione, limitata alla "*sola ipotesi*" della strumentalità delle contestazioni dei soci residui in ordine alla validità dei loro recessi e alla rinuncia ai termini di preavviso, per cui quando il Giudice di primo grado ritiene, nel merito, generica la delibera annullata afferma fatti corrispondenti al vero.

Si potrebbe anche rilevare, anche se in questa sede l'esame della nullità della delibera impugnata ne può agevolmente prescindere, che vi sono altre condotte pregiudizievoli ai soci receduti da parte dell'appellante e che quindi, non è il recesso degli altri soci, ma proprio l'atto annullato espressione di un possibile disegno, volto ad esautorare i primi dalla gestione sociale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P. Q. M.

La Corte d'appello

definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;



condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate nella misura di € 8.066,00 per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA come per legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Perugia, camera di consiglio del 5 dicembre 2020.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

